



Il nuovo Codice Civile facile da comprendere

DIRITTI DELLA PERSONALITA'

- Istituto giuridico nuovo introdotto dal Capitolo II – „Rispetto dovuto all’essere umano ed ai suoi diritti inerenti” del Titolo II „Persona fisica” del Libro I – „Sulle persone” del Codice Civile (articoli 58-81);

- **La nozione di diritti della personalità** appare in margine alla denominazione dell’articolo 58. Il comma (1) di tale articolo prevede che: *„Ogni persona fisica ha diritto alla tutela dei valori intrinseci dell’essere umano, come la vita, la salute, l’incolumità fisica e psichica, la dignità, la privacy, la libertà di coscienza, la creazione scientifica, artistica, letteraria o tecnica”*.

- Alcuni di questi diritti traggono origine dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dalla Costituzione.

Le caratteristiche dei diritti della personalità:

- **sono inerenti alla qualità di persona umana:** appartengono ad ogni individuo con il fatto stesso che è uomo e proteggono soprattutto le caratteristiche fisiche e morali dell’essere umano, la sua individualità o la sua personalità.

- **non sono diritti patrimoniali:** la vita, la dignità, l’onore, l’immagine, la vita privata non possono essere valutati in denaro

- **non sono trasmissibili.**

Diritti alla vita, alla salute e all’incolumità della persona fisica

- La vita, la salute o l’incolumità fisica o psichica di ogni persona sono garantite e tutelate ugualmente dalla legge.

- L’interesse ed il bene dell’essere umano deve primeggiare sull’interesse unico della società o della scienza.

- Nessuno può portare offesa alla specie umana.

- E’ vietata ogni prassi eugenetica tendente ad organizzare la selezione delle persone.

- E’ vietato ogni intervento medico sui caratteri genetici avente quale scopo la modifica della discendenza della persona, salvo quello riguardante la prevenzione ed il trattamento delle malattie genetiche.

- E’ vietato ogni intervento avente quale scopo la creazione di un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano, vivo o morto, nonché la creazione di embrioni umani ai fini della ricerca.

- L’uso delle tecniche di riproduzione umana assistita dal medico non è consentito per scegliere il sesso del futuro figlio che al fine di evitare una malattia ereditaria grave riguardante il suo sesso.

- Il corpo umano è inviolabile. Ogni persona ha diritto alla sua incolumità fisica e psichica. Non si può portare offesa all’incolumità dell’essere umano che nei casi e nelle condizioni espressamente e limitatamente previsti dalla legge.

- L’esame delle caratteristiche genetiche di una persona non può essere intrapreso che per fini medicali o

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un’interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

di ricerca scientifica, effettuati nelle condizioni della legge.

- L'individuazione di una persona in base alle sue impronte genetiche non può essere effettuata che nel quadro di un procedimento giudiziario civile o penale, a seconda del caso, o per fini medicali o di ricerca scientifica, effettuati nelle condizioni della legge.

- Ogni documento avente come oggetto il conferimento di un valore patrimoniale al corpo umano, agli elementi o ai suoi prodotti è colpito da nullità assoluta, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

- Nessuna persona può essere sottoposta a esperienze, test, prelievi, trattamenti o altri interventi per fini terapeutici o di ricerca scientifica, salvo i casi e le condizioni espressamente e limitatamente previsti dalla legge.

- Il prelievo ed il trapianto di organi, tessuti e cellule di origine umana dai donatori in vita si fanno esclusivamente nei casi e nelle condizioni previsti dalla legge, previo il loro accordo scritto, libero, preliminare e espresso e soltanto dopo che sono stati informati prima sui rischi dell'intervento. In tutti i casi, il donatore può modificare il suo consenso fino al momento del prelievo.

- È vietato il prelievo di organi, tessuti e cellule di origine umana dei minori, nonché delle persone in vita, prive della capacità di intendere e di volere a causa di una disabilità mentale, di un disturbo mentale grave o per un altro motivo simile, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Facoltà di disporre di sé stesso (art. 60):

La persona fisica ha la facoltà di disporre di sé stessa, senza violare i diritti e le libertà altrui, l'ordine pubblico o i buoni costumi.

Rispetto della privacy e della dignità dell'essere umano

- **Diritto alla libertà di espressione:** Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. L'esercizio di tale diritto non può essere ristretto che nei casi in cui le offese sono consentite dalla legge o dalle convenzioni ed i patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo ai quali la Romania è parte.

- **Diritto alla privacy:** Ogni individuo ha diritto al rispetto della sua privacy. Nessuno può essere sottoposto ad alcuna intrusione nella vita privata, personale o familiare, né nel domicilio, la residenza o la sua corrispondenza, senza il suo consenso, senza il rispetto della legge, dei patti e delle convenzioni internazionali ai quali la Romania è parte. È vietato l'utilizzo, in qualsiasi modo, della corrispondenza, dei manoscritti o degli altri documenti personali, nonché delle informazioni della vita privata di un individuo, senza il suo consenso o senza il rispetto dei limiti legali.

- **Diritto alla dignità:** Ogni individuo ha diritto al rispetto della sua dignità. È vietata qualsiasi offesa all'onore e alla reputazione di una persona, senza il suo consenso o senza l'osservanza della legge.

- **Diritto alla propria immagine:** Ogni individuo ha diritto alla propria immagine. Nell'esercizio del diritto alla propria immagine egli può vietare o impedire la riproduzione, in ogni modo, del suo aspetto fisico o della sua voce o, a seconda del caso, l'utilizzo di tale riproduzione.

Offese alla privacy

a) ingresso o permanenza senza diritto nell'abitazione o impossessarsi di ogni oggetto senza il consenso di colui che la occupa legalmente;

b) intercettazione senza diritto di una discussione privata, commessa con ogni mezzo tecnico o utilizzo, consciamente, di una simile intercettazione;

c) captazione o utilizzo dell'immagine o della voce di una persona che si trova in uno spazio privato, senza il suo consenso;

d) diffusione di immagini rappresentanti uno spazio interiore privato, senza il consenso di colui che lo occupa legalmente;

e) sorveglianza della vita privata, con ogni mezzo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge;

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

f) diffusione di notizie, dibattiti, indagini o reportage scritti e audiovisivi riguardanti la vita privata, personale o familiare, senza il consenso della relativa persona;

g) diffusione di materiali contenenti immagini relative ad una persona sottoposta ad un trattamento nei nosocomi, nonché dei dati a carattere personale riguardanti lo stato di salute, i problemi di diagnosi, prognosi, trattamento, le circostanze relative alla malattia ed altri vari fatti, incluso il risultato dell'autopsia, senza il consenso della relativa persona, e nel caso in cui è deceduta, senza il consenso della famiglia o degli altri aventi diritto;

h) utilizzo, in malafede, del nome, dell'immagine, della voce o della somiglianza con un'altra persona;

i) diffusione o utilizzo della corrispondenza, dei manoscritti o di altri documenti personali, inclusi i dati relativi al domicilio, alla residenza, nonché dei numeri di telefono di una persona o dei membri della sua famiglia, senza il consenso della persona alla quale appartengono o la quale, a seconda del caso, ha la facoltà di disporne.

Limiti di esercizio di tali diritti

Non rappresentano una violazione dei diritti alla privacy e alla dignità le offese consentite dalla legge o dalle convenzioni e dai patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo ai quali la Romania è parte.

L'esercizio dei diritti e delle libertà costituzionali in buona fede e con il rispetto dei patti e delle convenzioni internazionali ai quali la Romania è parte non rappresenta una violazione dei diritti alla privacy e alla dignità.

Presunzione di consenso

Quando colui stesso a chi si riferisce un'informazione o un documento mette a disposizione di una persona fisica o giuridica della quale sa che svolge la sua attività nel settore dell'informazione del pubblico, il consenso per il loro uso è presunto ed il consenso scritto non serve.

Rispetto dovuto alla persona anche dopo la sua morte

- **Rispetto dovuto al corpo e alla memoria della persona deceduta:** Alla persona deceduta è dovuto rispetto per la sua memoria, nonché per il suo corpo. La memoria della persona deceduta è protetta nelle stesse condizioni dell'immagine e della reputazione della persona in vita.

- **Rispetto della volontà della persona deceduta:** Ogni persona può decidere sui propri funerali e può disporre sulla destinazione del corpo dopo la propria morte. Nel caso delle persone prive di capacità di esercizio o delle persone con capacità di esercizio ristretta, serve anche il consenso scritto dei genitori o, a seconda del caso, del tutore. In mancanza di una scelta espressa della persona deceduta, sarà rispettata, nell'ordine, la volontà del coniuge, dei genitori, dei discendenti, dei parenti in linea collaterale fino al quarto grado incluso, dei legatari universali o a titolo universale o la disposizione del sindaco della località, della città, della grande città o del settore di Bucarest competente per la zona dove è avvenuto il decesso. In tutti i casi si terrà conto dell'appartenenza confessionale della persona deceduta.

- **Il prelievo di organi, tessuti e cellule umane,** per fini terapeutico o scientifico, dalle persone decedute si fa soltanto nelle condizioni previste dalla legge, previo consenso scritto, espresso durante la vita, della persona deceduta o, in sua assenza, previo consenso scritto, preliminare e espresso, nell'ordine, dal coniuge superstite, dai genitori, dai discendenti o, alla fine, dai parenti in linea collaterale fino al quarto grado incluso.

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.